



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1286

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con
riferimento alla libera circolazione delle persone

Indice

1. DDL S. 1286 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1286	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale)	16
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/09/2015	17
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 15/10/2015	20
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 20/10/2015	21
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 21/10/2015	22
1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 26/11/2015	23
1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 28/01/2016	24
1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/09/2016	25
1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 22/09/2016	28
1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/10/2016	31
1.3.2.1.10. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 21/06/2017	33
1.3.2.1.11. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 19/07/2017	36
1.3.2.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)	40
1.3.2.2.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015	41
1.3.2.2.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/12/2015	46

1. DDL S. 1286 - XVII Leg.

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Francesco Russo \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 17 settembre 2015) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 11^a Sen. [Maurizio Sacconi \(AP \(NCD-UDC\)\)](#) (dato conto della nomina il 17 settembre 2015) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [11^a \(Lavoro, previdenza sociale\)](#) in **sede referente** il 10 aprile 2014. Annuncio nella seduta pom. n. 229 del 10 aprile 2014.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 10^a (Industria), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1286

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1286

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SACCONI , BIANCONI , CHIAVAROLI , COMPAGNA , CONTE , FORMIGONI , GENTILE , MANCUSO , MARINELLO e Luciano ROSSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge, che ripropone un disegno di legge d'iniziativa del Governo (v. atto Senato n. 1473 della XVI legislatura) ivi inclusa la relazione tecnica riprodotta con le necessarie modifiche, conferisce delega al Governo affinché vengano adottati uno o più decreti legislativi attuativi diretti a realizzare, con riferimento a settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, un migliore e più effettivo temperamento tra esercizio del diritto di sciopero e salvaguardia dei diritti della persona e della impresa costituzionalmente tutelati.

Obiettivo della delega è, dunque, quello di contribuire, sulla scorta delle migliori prassi internazionali, allo sviluppo di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali e alla canalizzazione dello sciopero attraverso una chiara indicazione delle prerogative sindacali e più affidabili percorsi di prevenzione del conflitto (procedure di raffreddamento, conciliazione e arbitrato) anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 sottoscritto da Governo e parti sociali. Per governare la conflittualità legata al funzionamento delle relazioni industriali e ai negoziati per i rinnovi, il citato accordo del 22 gennaio 2009 ipotizza, infatti, la definizione di specifiche intese o procedure per garantire l'effettività -- attualmente alquanto debole -- del periodo di cosiddetta «tregua sindacale». Sempre al fine di contenere la conflittualità, eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite saranno disciplinate dall'autonomia collettiva con strumenti di conciliazione e arbitrato. Con riferimento ai servizi pubblici locali è anche prevista la possibilità di determinare, per i contratti collettivi di secondo livello, «l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita». Infine, l'accordo del 22 gennaio 2009 prevede che, salvo quanto già definito in specifici comparti produttivi, i successivi accordi di comparto o settore possano definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, «ivi compresa la certificazione all'INPS dei dati di iscrizione sindacale».

L'evoluzione in chiave partecipativa del sistema di relazioni industriali rende, pertanto, opportuna una revisione della attuale disciplina delle prerogative sindacali in materia di esercizio del diritto di sciopero in funzione di prevenzione del conflitto e della libertà di circolazione delle persone che risulta essere uno dei profili di maggiore criticità e ineffettività della attuale regolamentazione. Le relazioni annuali della «Commissione di garanzia dell'attuazione della legge» sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali segnalano, da tempo, una progressiva perdita di effettività delle regole della legge 12 giugno 1990, n. 146. Nella stessa direzione, le periodiche rilevazioni comparate della Fondazione europea di Dublino sui conflitti in Europa (si veda il rapporto *Development in industrial action* 2003 --

2007, Dublino, 2008) segnalano un abnorme ricorso al conflitto che, con particolare riferimento al settore dei trasporti, tanto incide, in Italia più che in altri Paesi, sul godimento dei diritti della persona e sulla efficienza del sistema produttivo in generale.

Il dato della scarsa effettività della attuale regolamentazione del diritto di sciopero è tuttavia ben noto anche ai cittadini che si imbattono oramai in modo sistematico, soprattutto nel settore dei trasporti, in episodi eclatanti di scioperi selvaggi e senza il rispetto delle regole minime (preavviso, durata, procedure, prestazioni indispensabili), dove il disagio recato alla collettività e agli utenti dei servizi pubblici rappresenta la cassa di risonanza per strategie rivendicative condotte al di fuori di una fisiologica dialettica sindacale. Lo stesso sciopero, del resto, ha assunto nel nostro Paese sempre meno finalità rivendicative nei confronti della controparte datoriale per assumere invece, in un numero consistente di casi e con modalità abnormi che danneggiano i diritti di terzi costituzionalmente tutelati, la finalità di rivendicare spazi di rappresentatività in concorrenza con altre sigle sindacali. Anche al fine di aggirare la frammentazione sindacale e la microconflittualità nei trasporti, il legislatore ha già apportato, sulla scia degli spunti programmatici contenuti nel «Patto dei trasporti» del 1998 (Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti), attraverso la novella alla legge n. 146 del 1990 con la legge 11 aprile 2000, n. 83, alcune parziali modifiche all'originario impianto legislativo, alla luce anche delle esperienze applicative maturate nel corso dei primi dieci anni di vigenza della legge.

Queste modifiche, come si è avuto modo di evidenziare nel Libro Bianco del 2001: *La politica europea dei trasporti fino al 2010*, non sembrano tuttavia essere state adeguatamente valorizzate dalle parti sociali né pare abbia raggiunto gli obiettivi indicati dal legislatore.

Il riferimento va, ad esempio, ad istituti quali le procedure di raffreddamento e conciliazione le quali attualmente, nei fatti per le modalità in cui sono regolamentate, non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto e di scongiurare il conseguente ricorso allo sciopero. Esse si concretizzano in un inutile lasso temporale da far obbligatoriamente decorrere, cui le parti si sottopongono sapendo già che non produrrà l'effetto di arrivare ad una costruttiva conciliazione della controversia. Altro profilo di criticità appare essere il principio di intervallo o rarefazione soggettiva ed oggettiva tra proclamazione ed azione o tra azioni di sciopero non dettagliatamente normato dal legislatore del 2000. Così pure l'assenza di attenzione della legge verso il concetto di servizio strumentale alla erogazione del servizio principale e la conseguente mancata previsione di ogni misura volta ad arginare fenomeni di sciopero di segmenti di servizi, quali i controllori di volo nel trasporto aereo, costituiscono altri elementi di perdita di effettività dell'attuale disciplina. Non ultimo, il ruolo della Commissione di garanzia alla quale la legge non attribuisce compiutamente poteri di effettiva conciliazione e mediazione dei conflitti. L'apparato sanzionatorio, poi, appare inadeguato sotto il profilo dell'entità (e delle modalità di applicazione) delle sanzioni pecuniarie/amministrative da irrogare, nonché lacunoso nella parte in cui non prevede la esplicita riconduzione all'interno del modello legislativo dei fenomeni di scioperi cosiddetti «selvaggi» indetti e proclamati da coalizioni spontanee di lavoratori in totale spregio delle norme di legge e accordo collettivo.

La via da percorrere appare, dunque, quella di ridare piena effettività alla legge che regola l'esercizio del diritto di sciopero, pur nella consapevolezza che questo obiettivo non sarà perseguibile in via meramente legislativa, in mancanza cioè di una revisione complessiva del sistema di relazioni industriali che passi anche attraverso un ripensamento delle relazioni sindacali e di lavoro e una semplificazione della struttura contrattuale, come previsto nell'accordo del 22 gennaio 2009, al fine di individuare più netti e chiari rapporti tra livello nazionale e livello aziendale e depotenziare le cause che ingenerano il conflitto.

In questa prospettiva, il disegno di legge delega riconduce le prerogative sindacali in materia di diritto di sciopero nel settore dei trasporti e in funzione della libertà di circolazione dei cittadini, nell'ambito del funzionamento complessivo del sistema di relazioni industriali superando così l'obiettivo, importante ma in sé non esaustivo, del mero contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati. È così prevista la necessaria introduzione, in via preferenziale

negli accordi e nei codici di autoregolamentazione o, in mancanza, nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero, degli elementi di seguito indicati:

- proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali complessivamente dotate di un determinato grado di rappresentatività e dell'istituto della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte del singolo lavoratore, almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza nell'ambito dei trasporti;
- ricorso all'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, istituto che potrà essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali che erogano servizi strumentali o complementari nell'ambito del settore dei trasporti;
- adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di eliminare i danni causati dal cosiddetto «effetto annuncio»;
- una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione attenta alle specificità dei singoli settori;
- una disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e la durata massima della astensione;
- attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie, alla Commissione per le relazioni di lavoro che assorbe le funzioni della attuale Commissione di garanzia;
- potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso le televisioni e gli organi di stampa.

Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali, nonché di prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali assume una nuova denominazione: «Commissione per le relazioni di lavoro» con il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi pubblici essenziali, un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali, tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

L'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro andrà peraltro ad assorbire l'attuale Commissione di garanzia in modo da consentire, anche attraverso accorgimenti tecnici volti a garantire certezza del diritto e delle relative sanzioni, un più penetrante raccordo tra funzionamento del sistema di relazioni industriali e regolamentazione del diritto di sciopero, affidando alla Commissione, là dove necessario, anche poteri di arbitrato e di conciliazione e di verifica della volontà dei singoli lavoratori, mediante il ricorso all'istituto del *referendum* preventivo, nell'ambito delle controversie collettive di lavoro.

La Commissione per le relazioni di lavoro rimarrà una autorità indipendente e sarà composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione per le relazioni di lavoro potrà avvalersi, oltre che del personale oggi in capo alla Commissione di garanzia della attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, anche delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Coerentemente con gli obiettivi della presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, nonché a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico

riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei.

L'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge può tener conto di eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Relazione tecnica

Il disegno di legge delega, relativo alla regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro e al buon funzionamento del sistema di relazioni industriali nel settore dei trasporti, non comporta alcun nuovo onere per la finanza pubblica.

Al contrario, la previsione della riduzione del numero dei componenti la Commissione per le relazioni di lavoro da 9 a 5 comporta una riduzione di spesa con riferimento ai compensi da corrispondere ai medesimi (da euro 1.050.000 a euro 588.000 con un risparmio di euro 462.000). Il risparmio di spesa verrà utilizzato per rendere più efficace l'assolvimento dei propri compiti da parte della Commissione, fermo restando che la possibilità di avvalersi delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non comporta alcun costo, essendo espressamente previsto che ciò dovrà avvenire nell'ambito delle attuali competenze istituzionali di dette strutture.

Nessun aggravio di spesa deriva, altresì, dalla previsione di una dotazione organica ove sono inquadrati, su opzione, i comandati alla data di entrata in vigore della presente legge e per l'attribuzione agli stessi del trattamento del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo stime del 2009, i suddetti comandati erano 17 di cui 2 appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri (1 di area C e 1 di area B) e i restanti 15 (6 di area C, 8 di area B e 1 di area A) appartenenti ai ruoli di alcuni Ministeri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, viene ridotto a 17 unità. Pertanto, fermo restando che non sussiste alcun aggravio di costi per il personale già appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il restante personale vi è un risparmio di spesa in quanto il trattamento economico fondamentale attribuito ai dipendenti del comparto Ministeri è superiore a quello del comparto Presidenza del Consiglio dei ministri come risulta dalle tabelle B del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, biennio economico 2008-2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2009 e del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, biennio economico 2004-2005, del 13 aprile 2006 (le indennità ed il trattamento accessorio spettante ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono già riconosciuti a tutto il personale comandato presso la Commissione dall'articolo 12 della legge n. 146 del 1990).

Va infine rilevato che è stato espressamente precisato che dall'emanazione del testo unico di cui all'articolo 5, comma 2, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Revisione della disciplina di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, in settori o attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione)

1. Al fine di favorire il funzionamento di un libero e responsabile sistema di buone relazioni industriali, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sentite le parti sociali, uno o più decreti legislativi diretti a realizzare un migliore e più effettivo contemperamento tra esercizio del diritto di sciopero e il diritto alla mobilità e alla libera circolazione delle persone.

2. La delega di cui al comma 1 deve uniformarsi ai seguenti principi e criteri direttivi che valgono altresì come principi ispiratori per gli accordi e i codici di autoregolamentazione, ovvero nelle regolamentazioni provvisorie sui servizi minimi da garantire in caso di sciopero nei settori o nelle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione:

a) previsione della necessità di proclamazione dello sciopero da parte di organizzazioni sindacali

complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 50 per cento. Per le organizzazioni sindacali che non superano la soglia del 50 per cento, previsione dell'istituto del *referendum* preventivo obbligatorio tra i lavoratori dei settori o delle aziende interessate dallo sciopero, a condizione che le organizzazioni sindacali che indicano il *referendum* siano complessivamente dotate, a livello di settore, di un grado di rappresentatività superiore al 20 per cento. In quest'ultimo caso la legittimità dello sciopero è condizionata al voto favorevole del 30 per cento dei lavoratori interessati dallo sciopero;

b) previsione per via contrattuale o, in assenza di accordo o contratto collettivo, nelle regolamentazioni provvisorie, della dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero stesso da parte del singolo lavoratore almeno con riferimento a servizi o attività di particolare rilevanza;

c) previsione per via contrattuale dell'istituto dello sciopero virtuale, inteso come manifestazione di protesta con garanzia dello svolgimento della prestazione lavorativa, che può essere reso obbligatorio per determinate categorie professionali le quali, per le peculiarità della prestazione lavorativa e delle specifiche mansioni, determinino o possano determinare, in caso di astensione dal lavoro, la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale;

d) predisposizione di adeguate procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dello sciopero e di una più efficiente disciplina delle procedure di raffreddamento e conciliazione in ragione della specificità dei singoli settori oggetto della presente delega;

e) semplificazione delle regole relative agli intervalli minimi tra una proclamazione e la successiva anche in funzione del grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, nonché di una revisione delle regole sulla concomitanza di scioperi che incidano sullo stesso bacino di utenza;

f) disciplina del fermo dei servizi di autotrasporto con specifico riferimento alle prestazioni essenziali da garantire e alla durata massima della astensione;

g) attribuzione di specifiche competenze e funzioni di natura arbitrale e conciliativa, anche obbligatorie per i conflitti collettivi, alla Commissione per le relazioni di lavoro, di seguito denominata «Commissione», di cui all'articolo 3, la quale può avvalersi, a questo specifico fine e ferma restando l'esclusione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di strutture e personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle loro competenze istituzionali;

h) migliore e più effettivo raccordo e scambio di informazioni tra la Commissione e le autorità amministrative competenti per l'adozione della ordinanza di precettazione;

i) potenziamento del coinvolgimento delle associazioni degli utenti e della corretta informazione all'utenza dei servizi essenziali anche attraverso gli strumenti e gli organi di comunicazione di massa;

l) divieto di forme di protesta o astensione dal lavoro in qualunque attività o settore produttivo che, per la durata o le modalità di attuazione, possono essere lesive del diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione.

3. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali.

4. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega o per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 2.

(Revisione e potenziamento del sistema sanzionatorio di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi diretti a rivedere e aggiornare il regime sanzionatorio, per tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori del conflitto, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e rivalutazione della entità economica delle sanzioni nei confronti delle imprese o amministrazioni che erogano i servizi e delle organizzazioni sindacali proclamanti, in considerazione della gravità della violazione e della eventuale recidiva, della violazione dell'invito della Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)* e *h)*, della legge 12 giugno 1990, n. 146, nonché della gravità degli effetti dello sciopero irregolare o spontaneo sul servizio pubblico;

b) previsione di illeciti amministrativi con riferimento alle condotte dei lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle norme di legge o di accordo o contratto collettivo, in alternativa alle condotte sanzionate disciplinarmente di cui all'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, da sanzionare, con riguardo alla gravità della infrazione, alle motivazioni e alle modalità della astensione, con il pagamento di una somma di denaro da un minimo di 500 euro a un massimo di 5.000 euro;

c) estensione delle sanzioni previste dalla legge n. 146 del 1990 alle violazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *l)*, della presente legge, anche se realizzate da soggetti che operano in settori diversi dai servizi pubblici essenziali;

d) affidamento alla Commissione della competenza ad irrogare le sanzioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) riscossione mediante ruolo delle sanzioni pecuniarie amministrative.

Art. 3.

(Commissione per le relazioni di lavoro)

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, assume la denominazione di: «Commissione per le relazioni di lavoro».

2. Al fine di contribuire a migliorare il funzionamento e l'effettività del sistema di relazioni industriali e prevenire le forme esasperate di conflitto sulle tematiche del lavoro, la Commissione ha il compito, oltre a quanto già previsto dalla attuale legislazione e in funzione delle modifiche che si renderanno necessarie per l'attuazione delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di partecipazione agli scioperi nei servizi pubblici essenziali anche al fine di fornire al Governo, alle parti sociali e agli utenti dei servizi un periodico monitoraggio sull'andamento dei conflitti, sul loro reale impatto sui servizi essenziali e, in questa prospettiva, sulla rappresentatività degli attori sociali tale da garantire trasparenza e simmetria informativa nelle relazioni industriali.

3. Nel valutare il grado di rappresentatività dei soggetti proclamanti, anche ai fini di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 2, la Commissione utilizza, là dove presenti, indici e criteri elaborati dalle parti sociali ivi compresa la certificazione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) dei dati di iscrizione sindacale. Nel settore pubblico resta ferma la disciplina vigente in materia di rappresentatività sindacale.

4. La Commissione è composta da un numero massimo di cinque membri scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti di relazioni industriali, nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Per l'esercizio delle proprie funzioni la Commissione si avvale, oltre che dei soggetti previsti dall'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dei loro compiti istituzionali. Per il funzionamento della Commissione è

istituita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, una dotazione organica della Commissione di diciassette unità di personale, di cui sette di area C, nove di area B e una di area A, con attribuzione del trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, il contingente massimo di personale comandato o fuori ruolo di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, è ridotto a diciassette unità. In detta dotazione organica è inquadrato il personale di area non dirigenziale, in comando presso la Commissione di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che opta per il trasferimento nei ruoli della Commissione, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di scadenza del mandato dei commissari della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, di cui al citato articolo 12 della legge n. 146 del 1990, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

(Comunicazione della proclamazione di sciopero)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La comunicazione deve essere data alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'articolo 8, nonché alla Commissione di cui all'articolo 12.».

Art. 5.

(Disposizione finale)

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 1 e 2, il Governo può tenere conto, nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, degli eventuali avvisi comuni resi al Governo da parte delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Coerentemente con gli obiettivi e con i criteri di delega di cui alla presente legge, il Governo è altresì delegato ad apportare all'ordinamento vigente ogni ulteriore modifica e integrazione, con la possibilità di redigere, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le medesime modalità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, un testo unico delle disposizioni in materia di diritto di sciopero. Dall'emanazione del testo unico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1286
XVII Legislatura

Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

[N. 1 \(ant.\)](#)

17 settembre 2015

Congiunzione di

[S. 550](#), [S. 2006](#)

Proposto ciclo di audizioni

[N. 2 \(ant.\)](#)

15 ottobre 2015

Audizione informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 3 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

Audizione informale

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 185 \(pom.\)](#)

20 ottobre 2015

Discusso congiuntamente: [S. 550](#), [S. 2006](#) (sulla pubblicazione dei documenti acquisiti)

1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente

[N. 4 \(ant.\)](#)

21 ottobre 2015

Discusso congiuntamente: [S. 550](#), [S. 2006](#)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Audizione informale

N. 5 (pom.) 26 novembre 2015 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi 11 ^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)	Audizione informale
N. 198 (pom.) 1 dicembre 2015	Discusso congiuntamente: S. 550 , S. 2006 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti
1 ^a (Affari Costituzionali) e 11 ^a (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 6 (pom.) 28 gennaio 2016 Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	Discusso congiuntamente: S. 550 , S. 2006 Audizione informale
N. 2 (pom.) 14 settembre 2016	
N. 3 (ant.) 22 settembre 2016	
N. 4 (pom.) 5 ottobre 2016	
N. 5 (pom.) 21 giugno 2017	
N. 6 (ant.) 19 luglio 2017	

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 11[^] (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 1 (ant.) del 17/09/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2015
1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*
(1286) SACCONI ed altri. - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*
(2006) ICHINO ed altri. - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [SACCONI](#)(AP (NCD-UDC)), relatore per la Commissione lavoro, previdenza sociale, sottolinea la scarsa efficacia dell'attuale disciplina del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, introdotta dalla legge n. 146 del 1990 con l'intento di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti, e successivamente novellata, in

particolare con la legge n. 83 del 2000.

Rileva che lo strumento dello sciopero nel settore dei trasporti è frequentemente utilizzato senza rispettare le regole minime in materia di preavviso, durata, procedure e prestazioni indispensabili, per strategie rivendicative estranee a una fisiologica dialettica sindacale, condotte con la finalità prioritaria di conquistare spazi di rappresentatività in concorrenza con altre sigle sindacali. Ciò determina gravi disagi per la collettività e in particolare per gli utenti dei servizi pubblici. Ritiene quindi opportuno apportare i necessari correttivi alla regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero, al fine di restituirle piena efficacia, nella consapevolezza, tuttavia, che sarà altresì indispensabile un ripensamento delle relazioni sindacali e di lavoro e una semplificazione della struttura contrattuale, al fine di definire con maggior certezza i rapporti tra livello nazionale e livello aziendale e depotenziare le cause che ingenerano il conflitto.

Evidenzia quindi alcune criticità della disciplina vigente, in particolare, con riferimento alle procedure di raffreddamento e conciliazione, che non rispondono allo scopo di deflazionare il conflitto, in quanto si risolvono in un inutile lasso temporale da far decorrere obbligatoriamente, senza che le parti compiano un effettivo tentativo di pervenire alla conciliazione della controversia. Un ulteriore profilo di criticità è rappresentato dall'assenza di una disciplina dettagliata dell'intervallo tra una proclamazione di sciopero e la successiva e della previsione di misure volte ad arginare fenomeni di sciopero in settori funzionali all'erogazione di servizi pubblici essenziali. Infine, rileva l'esigenza di rendere più efficaci i poteri della Commissione di garanzia nella mediazione dei conflitti e di adeguare l'entità delle sanzioni pecuniarie e amministrative, disciplinando anche i fenomeni di sciopero cosiddetto "selvaggio".

Passa, quindi, all'illustrazione dei disegni di legge in titolo.

Il disegno di legge n. 550, d'iniziativa del senatore Di Biagio, attraverso alcune modifiche alla legge n. 146 del 1990, prevede obblighi di comunicazione alla Commissione di garanzia o di consultazione della medesima, nonché l'eventuale svolgimento di una procedura di conciliazione presso la stessa. Inoltre, istituisce il registro digitale degli scioperi nazionali e di quelli a carattere locale di maggiore rilevanza che si svolgono nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.

Si sofferma, quindi, sul disegno di legge n. 1286, a sua firma, che ripropone sostanzialmente il contenuto di una proposta presentata dal Governo nel 2009. Rileva che l'articolo 1 reca una disciplina di delega per la revisione della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con esclusivo riferimento ai settori o alle attività che incidano sul diritto alla mobilità e alla libertà di circolazione, nell'ambito di una serie di principi e criteri direttivi individuati al comma 2. Tra questi, sottolinea la previsione che lo sciopero sia indetto esclusivamente da organizzazioni che abbiano una rappresentatività, a livello di settore, superiore al 50 per cento e che il singolo lavoratore esegua, ai fini della legittimità della partecipazione all'astensione, una dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero. Inoltre, sottolinea la necessità che siano definite procedure per un congruo anticipo della revoca dello sciopero, al fine di prevenire i pregiudizi causati dalla diffusione della notizia dell'astensione.

Con l'articolo 2, invece, si conferisce una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento del regime sanzionatorio con riferimento a tutti i servizi pubblici essenziali, nel caso di violazione delle regole sul conflitto da parte dei promotori dello sciopero, delle aziende che tengono comportamenti sleali e dei singoli lavoratori, con specifico riferimento al fenomeno degli scioperi spontanei. Dopo aver ricordato che l'articolo 3 prevede l'istituzione della Commissione per le relazioni di lavoro, che sostituisce la Commissione di garanzia ampliandone poteri e funzioni, si sofferma sull'articolo 4, con il quale si stabilisce che la comunicazione della proclamazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali sia resa anche alla Commissione di garanzia, oltre che alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio e all'apposito ufficio costituito presso l'autorità pubblica competente a emanare le ordinanze cosiddette di precettazione. Infine, l'articolo 5, nel definire le modalità di esercizio della delega, precisa che il Governo possa tener conto anche di eventuali avvisi comuni resi dalle parti sociali.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. 2006, d'iniziativa del senatore Ichino e di altri senatori, che introduce una nuova normativa sugli scioperi che incidano sui servizi di trasporto pubblico o sui servizi di manutenzione ordinaria o straordinaria di impianti di ascensori. In particolare, gli articoli 2 e 3 disciplinano le condizioni per la legittimità della proclamazione dello sciopero. Ricorda, inoltre, che con gli articoli 5 e 6 si modifica la normativa in materia di assemblee sindacali dei lavoratori, in parte in via generale e in parte con riferimento al settore dei servizi pubblici essenziali.

In conclusione, segnala che gli aspetti innovativi della disciplina riguardano essenzialmente le relazioni industriali tra le aziende e le organizzazioni sindacali minori, le quali spesso provocano disservizi tra gli utenti dei servizi pubblici con l'annuncio dello sciopero e la successiva revoca, che interviene quando comunque non è più possibile fornire una tempestiva informazione alla collettività sulla regolarità del servizio.

Infine, rileva l'opportunità - esaurita la fase della discussione generale - di costituire un comitato ristretto per l'adozione di un testo base direttamente prescrittivo, in modo da pervenire alla redazione di un provvedimento utile a garantire tutti i diritti costituzionalmente tutelati.

Il senatore [RUSSO](#) (PD), relatore per la Commissione affari costituzionali, rinvia alla illustrazione del presidente Sacconi, riservandosi di intervenire nel corso della discussione sui profili di competenza della Commissione. Suggestisce comunque di avviare un confronto con le organizzazioni sindacali, a cominciare da quelle più rappresentative, al fine di pervenire a un orientamento quanto più possibile condiviso anche con le parti sociali.

Il [PRESIDENTE](#), nel condividere la proposta formulata dal senatore Russo, invita i Gruppi parlamentari a segnalare tempestivamente i soggetti che si intendono convocare in audizione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (ant.) del 15/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2
GIOVEDÌ 15 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 10,50

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006
(REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

1.3.2.1.3. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3
MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006
(REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

1.3.2.1.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (ant.) del 21/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2015

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006
(REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

1.3.2.1.5. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 26/11/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2015

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006
(REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

1.3.2.1.6. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (pom.) del 28/01/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6
GIOVEDÌ 28 GENNAIO 2016

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 550, 1286 E 2006
(REGOLAMENTAZIONE SCIOPERO TRASPORTI PUBBLICI)*

1.3.2.1.7. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 2 (pom.) del 14/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 14 SETTEMBRE 2016
2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*
(1286) SACCONI ed altri. - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*
(2006) ICHINO ed altri. - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 settembre 2015.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che si è conclusa la fase delle audizioni e che si apre, nella seduta

odierna, la discussione generale che ha lo scopo di giungere ad un testo base.

Rammenta che sono all'esame delle due Commissioni tre disegni di legge sulla regolazione del diritto di sciopero, con particolare riguardo al settore dei trasporti pubblici. Il disegno di legge presentato dal senatore Di Biagio si concentra sui poteri della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Il disegno di legge a propria firma conferisce, invece, una delega al Governo per disciplinare la materia, mentre il disegno di legge a firma del senatore Ichino e altri interviene direttamente a dettare norme in questo settore. Si tratta di argomenti ampiamente affrontati sia nelle aule parlamentari sia nel dibattito pubblico e nella riflessione dei giuristi. I tre disegni di legge si prefiggono l'obiettivo di conseguire un equilibrio tra il diritto dei cittadini alla mobilità e l'esercizio del diritto di sciopero. Tra le misure volte a garantire tale equilibrio, cita strumenti di verifica preventiva del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, al fine di evitare che il solo annuncio di scioperi, proclamati da sigle minoritarie, possa provocare disagi all'utenza.

Fa riferimento, inoltre, a precise forme di disciplina del diritto di assemblea nell'obiettivo di impedirne un uso improprio.

Il senatore [ICHINO](#) (PD) ritiene che non sia indispensabile delegare al Governo la regolazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, in quanto la normativa non risulta particolarmente complessa. Per questo motivo, con il disegno di legge n. 2006, di cui è primo firmatario, si consente al Parlamento di intervenire in modo puntuale, con disposizioni immediatamente efficaci, evitando tra l'altro gli inevitabili rinvii che sarebbero necessari per la predisposizione dei decreti attuativi di una legge delega.

La norma riguarda principalmente il settore dei trasporti pubblici, in quanto per gli altri servizi pubblici essenziali la legge n. 146 del 1990, novellata nel 2000, ha dato risultati positivi, tanto da essere considerata come un punto di riferimento positivo anche negli altri Paesi europei.

Restano, invece, numerose criticità nel settore dei trasporti, nel quale si è registrato addirittura un aumento incontrollato dei casi di astensione dal lavoro, con gravi ripercussioni sulla collettività e sul tessuto produttivo. Nell'ambito del trasporto aereo e ferroviario, in particolare, si segnalano situazioni paradossali, per cui le organizzazioni sindacali prenotano le "finestre" mensili previste dalla commissione di garanzia per lo svolgimento di un eventuale sciopero anche con sei mesi di anticipo, prima ancora che sia stato deciso il motivo della manifestazione di protesta. Spesso, poi, queste forme di agitazione hanno luogo il venerdì o il lunedì, in modo che l'astensione dal lavoro si estenda a tutto il fine settimana.

Ritiene indispensabile, pertanto, intervenire quanto prima per restituire allo sciopero la sua natura di strumento eccezionale, da utilizzare in modo cauto e sorvegliato, secondo gli intendimenti esplicitamente espressi anche da Vittorio Foa e da Palmiro Togliatti.

A suo avviso, la ragione principale della inefficacia della disciplina dello sciopero nel settore dei trasporti pubblici è dovuta al fatto che le conseguenze dannose della forma di protesta ricadono esclusivamente su soggetti terzi, cioè sugli utenti, e non sulle controparti datrici di lavoro. Anzi, le aziende municipalizzate finiscono persino per trarre vantaggio dall'astensione dal lavoro dei propri dipendenti, poiché risparmiano in termini di stipendi, carburante e usura dei mezzi, senza peraltro perdere il ricavo derivante dagli abbonamenti. Per superare questa anomalia, sarebbe opportuno prevedere lo strumento dello sciopero virtuale che, da un lato, garantirebbe la continuità della prestazione del servizio e, dall'altro, sarebbe oneroso anche per i datori di lavoro, oltre che per i lavoratori. Tale soluzione potrebbe essere applicata anche al comparto della rimozione dei rifiuti.

Propone, inoltre, di inserire una regola di democrazia sindacale, già in vigore da decenni in Germania, Spagna e Inghilterra, per cui gli scioperi nei trasporti pubblici possono essere proclamati solo dalle sigle sindacali che rappresentano la maggioranza dei lavoratori interessati; oppure, se l'agitazione è

promossa dalle organizzazioni minoritarie, i dipendenti coinvolti dovranno esprimersi tramite un *referendum*. In tal modo, si eviterebbero le ripercussioni negative causate da agitazioni promosse da sigle poco rappresentative, che ottengono visibilità anche soltanto dall'annuncio della forma di protesta.

Infine, ritiene opportuna anche una regolazione delle assemblee sindacali, spesso utilizzate come forma succedanea dello sciopero. A suo avviso, sarebbe corretto stabilire che l'orario di svolgimento sia determinato in modo tale da non comportare pregiudizi per gli utenti del servizio pubblico.

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*) richiama l'opportunità di non ricorrere ad una delega legislativa, predisponendo un testo che sia immediatamente applicabile.

Ricorda la sua esperienza lavorativa nel settore pubblico in cui sono garantiti i servizi essenziali durante lo svolgimento di uno sciopero. Auspica che tali soluzioni possano essere individuate per il settore del trasporto pubblico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.3.2.1.8. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 3 (ant.) del 22/09/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(550\)](#) **DI BIAGIO.** - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*
[\(1286\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*
[\(2006\)](#) **ICHINO ed altri.** - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre scorso.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) ricorda che la legge n. 146 del 1990 di regolazione

dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali è già una delle normative più restrittive presenti in Europa. Considera troppo elevata la soglia del 50 per cento della rappresentanza sindacale per procedere all'indizione dello sciopero ed esprime il suo pieno dissenso nei confronti dell'istituto dello sciopero virtuale. Analogamente, critica la disciplina dell'esercizio del diritto di assemblea, che oggi è già regolato con precisione. Stigmatizza il fatto che con i disegni di legge in esame si finisca per cancellare i principi espressi dagli articoli 39 e 40 della Costituzione.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore per l'11a Commissione, precisa che il peso percentuale delle organizzazioni sindacali è calcolato in riferimento alla sola popolazione lavorativa sindacalizzata, e non al totale dei lavoratori della categoria interessata.

Il senatore [BAROZZINO](#) (*Misto-SI-SEL*) replica che il tema della rappresentanza sindacale non si esaurisce nell'adesione alle sigle sindacali.

Il senatore [PUGLIA](#) (*M5S*) denuncia che i disegni di legge in esame scoraggiano il lavoratore a partecipare allo sciopero. In particolare, ritiene che l'istituto della dichiarazione preventiva di adesione contraddica il diritto del lavoratore a maturare nel tempo le proprie determinazioni, intravedendovi il rischio di possibili ritorsioni da parte dei datori di lavoro. Giudica troppo alte le percentuali di rappresentanza necessarie per procedere all'indizione dello sciopero e critica altresì l'istituto dello sciopero virtuale, che priva le iniziative dei lavoratori della loro opportuna efficacia. Ricorda infine che allo sciopero si è fatto spesso ricorso anche per tutelare valori costituzionalmente protetti, come la salute dei cittadini. Plaude alle procedure previste in materia di conciliazione ed arbitrato e riconosce l'opportunità di una maggiore informazione dell'utenza.

La senatrice [BENCINI](#) (*Misto-Idv*), nel richiamare la sua esperienza professionale presso strutture sanitarie pubbliche, ricorda che attualmente, in alcuni servizi pubblici ritenuti essenziali, il diritto di sciopero è esercitato con modalità tali da recare il minimo disservizio possibile ai cittadini. Sottolinea che nei servizi pubblici lo sciopero non danneggia l'azienda, che risparmia sulla riduzione delle prestazioni assicurate alla cittadinanza, bensì l'utenza: i disegni di legge in esame si prefiggono pertanto di contemperare le esigenze dell'utenza e l'esercizio del diritto di sciopero, senza compromettere quest'ultimo. A tale proposito, reputa necessario valorizzare l'istituto dello sciopero virtuale per le sue finalità solidali e di informazione alla cittadinanza. Sempre al fine di contemperare le esigenze degli utenti con l'esercizio dei diritti sindacali, concorda con la proposta di anticipare a cinque giorni il preavviso per la convocazione di un'assemblea sindacale.

Il senatore [ICCHINO](#) (*PD*) precisa che il diritto di sciopero, a norma dell'articolo 40 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Cita altresì il principio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali previsto dall'articolo 39 della Costituzione. Riconosce che lo sciopero è stato utilizzato correttamente per rivendicare miglioramenti contrattuali o per difendere valori costituzionalmente protetti; in taluni casi, però, è stato proclamato da sigle di minoranza, come arma di interdizione nei confronti non solo della cittadinanza, ma della stessa maggioranza dei lavoratori. I disegni di legge in esame mirano appunto a chiedere alle organizzazioni sindacali e ai lavoratori maggiore ponderazione nella indizione di uno sciopero. Afferma conclusivamente che la dichiarazione anticipata di adesione allo sciopero risponde a un obbligo di informazione preventiva alla cittadinanza, già previsto dall'articolo 19 della legge n. 146 del 1990.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP (NCD-UDC)*), relatore per l'11a Commissione, puntualizza che l'istituto dello sciopero virtuale è una manifestazione esplicita di dissenso delle organizzazioni sindacali nei confronti delle politiche aziendali e che la pratica di revocare uno sciopero all'ultimo

momento, nel provocare danni all'utenza, determina un inaccettabile squilibrio fra valori costituzionalmente protetti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.1.9. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 4 (pom.) del 05/10/2016

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 5 OTTOBRE 2016
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(550\)](#) **DI BIAGIO.** - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*

[\(1286\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*

[\(2006\)](#) **ICHINO ed altri.** - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 settembre scorso.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) premette che non esistono esigenze o ragioni di opportunità per una nuova legge sull'esercizio di sciopero nel settore dei trasporti pubblici, dal momento che la normativa vigente è sufficientemente efficace. Esprime il proprio timore per una delega al Governo su temi così

delicati che riguardano la vita dei cittadini. A nome del proprio Gruppo rivendica che il diritto di sciopero è funzionale all'esercizio di altri diritti. Nel descrivere dettagliatamente i disegni di legge in titolo, critica particolarmente la previsione di una soglia di rappresentatività e il ricorso al *referendum* per l'indizione dello sciopero, in quanto ledono il principio costituzionale della libera associazione sindacale. Ricorda infatti che titolari del diritto di sciopero sono i lavoratori e non i sindacati. Afferma che i lavoratori nel servizio dei trasporti hanno fatto spesso ricorso allo strumento dello sciopero per garantire l'efficienza dei servizi pubblici o adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. Cita la normativa internazionale sul diritto di sciopero, a cominciare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalle Dichiarazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Stigmatizza l'istituto dello sciopero virtuale in quanto snatura l'equilibrio di forze fra le parti sociali. Rivolge inoltre critiche ai criteri di nomina della Commissione di garanzia e alle misure sanzionatorie previste nei disegni di legge. Auspica che il Governo si rivolga ai reali problemi del Paese e adotti misure come il reddito di cittadinanza invece di mettere in discussione il diritto di sciopero.

Il senatore [ICHINO](#) (PD) fornisce precisazioni sull'istituto dello sciopero virtuale, individuandolo come strumento di pressione nei confronti delle aziende che non reca danno alla cittadinanza.

Il presidente [SACCONI](#) ricorda che i disegni di legge in discussione tentano di conciliare differenti diritti a rilevanza costituzionale che tendenzialmente possono porsi in contrasto. Si sofferma sulle dichiarazioni anticipate di adesione e di revoca dello sciopero che costituiscono importanti momenti di tutela dell'utenza, senza compromettere l'esercizio del diritto di sciopero.

Dichiara di non voler chiudere la discussione generale con la seduta odierna, considerata anche l'assenza del Governo, ma auspica che ciò possa avvenire nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

1.3.2.1.10. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 5 (pom.) del 21/06/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*

(1286) SACCONI ed altri. - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*

(2006) ICHINO ed altri. - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre scorso.

Il presidente [SACCONI](#) (AP-CpE-NCD), relatore per la 11^a Commissione, ricorda che la relazione introduttiva dei disegni di legge in esame è stata effettuata nella seduta del 17 settembre 2015 e che la

discussione generale è proseguita nelle sedute del 14 settembre, 22 settembre e 5 ottobre 2016. Sui provvedimenti si è inoltre svolto un nutrito programma di audizioni.

Richiama recenti dichiarazioni del ministro Delrio riferite alla necessità di un intervento legislativo volto a disciplinare l'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti, al fine di tutelare in maniera adeguata i diritti alla mobilità dei cittadini, e sottolinea i gravi disagi all'utenza indotti dalle astensioni dal lavoro degli ultimi giorni, pur se indette da organizzazioni sindacali minoritarie. Ritiene pertanto necessario definire tempestivamente un testo unificato sui disegni di legge presentati. Chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) ribadisce la richiesta, già rappresentata per le vie brevi ai Presidenti delle Commissioni riunite, di rinviare la seduta odierna e di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo dopo aver raggiunto una convergenza a livello politico. Del resto, non sembrano esserci sostanziali obiezioni sulla necessità di una revisione della normativa sul diritto di sciopero.

Il senatore [CALDEROLI](#) (LN-Aut) ritiene necessario un chiarimento tra le forze politiche di maggioranza sull'argomento, prima di proseguire l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore [DLBIAGIO](#) (AP-CpE-NCD) ricorda di essere firmatario di uno dei tre disegni di legge in esame, ritenendo che una più puntuale regolazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti rappresenti una priorità per il Paese. Prende comunque atto però della necessità di un confronto partecipato fra le forze di maggioranza.

Il presidente della 1a Commissione [TORRISI](#) precisa che la convocazione delle Commissioni riunite è stata determinata dalla volontà di accelerare la ripresa dell'esame dei disegni di legge che recano nuove regole per l'esercizio del diritto di sciopero, anche per evitare che il Parlamento sia considerato inadempiente, dopo le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la settimana scorsa, a proposito delle gravi difficoltà determinate dallo sciopero dei mezzi pubblici di venerdì 16 giugno.

In ogni caso, preso atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito democratico, ritiene preferibile proseguire i lavori quando saranno maturate le condizioni per un orientamento condiviso.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che l'intervista del ministro Delrio non può essere considerata come espressione della posizione ufficiale del Governo. Inoltre, respinge qualsiasi interpretazione secondo cui la richiesta di rinviare la ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo sia determinata da presunti contrasti tra il Governo e la maggioranza parlamentare che lo sostiene.

A suo avviso, non essendoci una particolare urgenza per la conclusione dell'iter dei disegni di legge in esame, si sarebbe potuto semplicemente accogliere la richiesta del Gruppo PD di rinviare la seduta odierna, per una questione di leale collaborazione istituzionale.

Il senatore [MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD) esprime il proprio disagio per il clima di tensione nel quale si stanno svolgendo i lavori. Ritiene doveroso valutare la possibilità di riprendere l'esame delle nuove norme sulla regolazione del diritto di sciopero, proprio per le criticità segnalate da un importante esponente del Governo, sebbene le sue dichiarazioni siano state rese in una sede non ufficiale.

In ogni caso, prendendo atto della esigenza rappresentata dal Gruppo PD, ritiene opportuno proseguire i lavori dopo un confronto all'interno della maggioranza.

Il sottosegretario CASSANO assicura la piena disponibilità del Governo a seguire l'iter dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene inopportuno che i lavori parlamentari siano condizionati da richieste del Governo o della maggioranza. Auspica, quindi, che sia trovato un accordo trasparente, fra tutte le forze politiche rappresentate nelle Commissioni riunite, al fine di consentire la più ampia collaborazione e pervenire a un risultato condiviso.

Il presidente della 11ª Commissione [SACCONI](#) puntualizza che le Commissioni riunite sono state convocate per riprendere un esame temporaneamente sospeso, alla luce delle sollecitazioni provenienti dall'opinione pubblica. Il Governo, da parte sua, mantiene una costante interlocuzione dialettica con le Commissioni, come previsto dai Regolamenti parlamentari.

Sottolinea inoltre che, per prassi, le richieste di differimento dell'esame di un provvedimento avanzate da un Gruppo sono accolte, ove non sussistano urgenze; ritiene però atteggiamento responsabile e trasparente che nel caso di specie la richiesta debba essere formulata dinanzi alle Commissioni riunite, attesa la delicatezza della materia oggetto di discussione, dovendosi contemperare il rispetto di opposti valori costituzionali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.3.2.1.11. 1^a (Affari Costituzionali) e 11^a (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 6 (ant.) del 19/07/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
11^a (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017
6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

[\(550\)](#) **DI BIAGIO.** - *Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge"*
[\(1286\)](#) **SACCONI ed altri.** - *Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone*
[\(2006\)](#) **ICHINO ed altri.** - *Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel settore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell'assemblea sindacale*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il presidente [SACCONI](#) (AP-CpE-NCD), relatore per l'11a Commissione, si augura che nella seduta

odierna possa concludersi la fase della discussione generale e che nella prossima si possa procedere alle repliche dei relatori e del rappresentante del Governo. Ricorda l'auspicio del Governo, manifestato recentemente sulla stampa dal ministro Del Rio, che il Parlamento adotti rapidamente una riforma della legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di sciopero limitatamente al settore del trasporto pubblico.

Il senatore [RUSSO](#) (PD), relatore per la 1a Commissione, ribadisce la volontà di concludere l'esame dei disegni di legge in titolo, contemperando il diritto di sciopero dei lavoratori del settore dei trasporti con la libertà di circolazione degli utenti. Ritiene, tuttavia, inopportuno concludere la discussione generale nella seduta odierna, prima di un confronto - da promuovere nelle sedi istituzionali - con i Ministeri competenti sulla materia: le dichiarazioni rese alla stampa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, infatti, non possono rappresentare in modo esaustivo l'orientamento del Governo. Sottolinea che è ancora in corso - anche nell'ambito del Partito democratico - una riflessione sullo strumento normativo da adottare. In considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura, infatti, riterrebbe più efficace una norma immediatamente applicabile, in luogo di una delega al Governo. Auspica infine l'individuazione di differenti modalità di lavoro delle Commissioni riunite, al fine di proseguire l'esame dei disegni di legge in modo proficuo, in sintonia con il Governo e in un clima di collaborazione tra maggioranza e opposizione, pur nella consueta dialettica parlamentare.

Il presidente [SACCONI](#) (AP-CpE-NCD), relatore per l'11a Commissione, fa presente che l'esame dei provvedimenti è stato incardinato il 17 settembre 2015 e che l'approfondimento della tematica si è giovato anche di un nutrito programma di audizioni. Come correlatore, egli ha steso un'ipotesi di testo unificato, da tempo all'attenzione del relatore per la 1a Commissione. Chiede infine al Sottosegretario quali siano gli orientamenti dell'Esecutivo sulla tipologia di interventi normativi da adottare.

Il sottosegretario BOBBA, premesso che sulla materia in esame intervengono le competenze di più Dicasteri, giudica necessaria una istruttoria approfondita, che coinvolga tutte le componenti del Governo, per orientare efficacemente le successive fasi del dibattito parlamentare.

Il presidente [SACCONI](#) (AP-CpE-NCD), relatore per l'11a Commissione, fa presente che, ferma restando la complessità della materia in esame, il Sottosegretario rappresenta il Governo nella sua interezza; l'opinione da lui espressa porta dunque a sintesi le posizioni delle varie compagini dell'Esecutivo.

Il senatore [ICHINO](#) (PD) giudica lo strumento della delega, auspicabile di fronte a una materia complessa, poco opportuno nel caso in esame, che richiede una tecnica legislativa relativamente semplice. Nel sottolineare che tutti e tre i disegni di legge mirano infatti a disciplinare i meccanismi della rappresentanza sindacale, ritiene necessario che le Camere si esprimano direttamente, senza un rinvio al Governo.

Il presidente [SACCONI](#) (AP-CpE-NCD), relatore per l'11a Commissione, precisa che le tre iniziative legislative in esame prendono in considerazione il fermo dell'autotrasporto, lo sciopero virtuale e la riforma della Commissione di garanzia per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici. Non esclude che il provvedimento finale possa contenere sia norme dispositive dirette che una delega al Governo.

A giudizio del senatore [MANCUSO](#) (AP-CpE-NCD), i disegni di legge devono proseguire il loro *iter* parlamentare, peraltro avviato ormai quasi due anni fa; auspica quindi che sia definita una ordinata programmazione dei lavori per il seguito dell'esame. In ogni caso, ritiene opportuno che il Governo

chiarisca il proprio orientamento davanti alle Commissioni riunite, e non nell'ambito del confronto politico con il principale partito di maggioranza.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) prende atto dell'esigenza del Governo e della maggioranza di rallentare i tempi dell'esame dei disegni di legge in titolo per riuscire a ottenere il necessario consenso dell'opinione pubblica a sostegno della iniziativa di riforma, come accaduto del resto anche per altri provvedimenti, per esempio quello relativo al diritto di cittadinanza. In ogni caso, si è determinata una situazione di *impasse*, la cui responsabilità politica è - a suo avviso - ascrivibile all'Esecutivo e al principale partito di maggioranza. Ciò dovrebbe essere reso noto non solo all'opinione pubblica, ma anche alle istituzioni europee, che sostengono l'attuazione delle riforme annunciate.

Il senatore [COLLINA](#) (*PD*) condivide le considerazioni del relatore Russo, il quale ha evidenziato la necessità di una più approfondita riflessione sui provvedimenti, al fine di individuare una soluzione condivisa. Proprio a questo scopo, può essere necessario che l'istruttoria sia in parte svolta in altre sedi istituzionali, senza compromettere la trasparenza del procedimento di elaborazione delle norme. Concorda con l'importanza che l'Esecutivo manifesti la sua posizione nelle sedi istituzionalmente proprie; auspica quindi che il rappresentante del Governo e i relatori individuino un punto di sintesi tra i differenti orientamenti, sia sui contenuti del progetto di riforma, sia sullo strumento normativo da adottare, da sottoporre successivamente alla valutazione delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario BOBBA, considerato che la legislatura si avvia alla sua fase conclusiva, ritiene poco opportuno ricorrere allo strumento della delega al Governo.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore per l'11ª Commissione, pur auspicando l'adozione di una normativa dispositiva diretta, puntualizza che la delega legislativa può essere esercitata dal Governo anche a Camere sciolte o nella prossima legislatura. Ricorda l'andamento dei lavori sui disegni di legge in discussione, sottolineandone lentezze e lunghe pause, ed evidenzia che solo nella seduta odierna è stato formalmente acquisito il parere favorevole del rappresentante del Governo.

La senatrice [PARENTE](#) (*PD*) invita a svolgere un approfondimento, in accordo anche con i Ministeri competenti, sull'attuazione della legge n. 146 del 1990, che fu il frutto di una sintesi tra posizioni differenti. Rappresenta che il suo Gruppo è favorevole a un intervento dispositivo diretto e contrario ad una delega al Governo. Non ritiene infine sussistenti le condizioni per chiudere la discussione generale nella seduta odierna.

Il senatore [ICCHINO](#) (*PD*), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama la necessità di una maggiore cooperazione tra i due relatori.

Il senatore [Mario MAURO](#) (*FI-PdL XVII*) ritiene che la situazione di *impasse* sia determinata non tanto dalla valutazione se rinunciare allo strumento della delega al Governo, considerata la fine ormai prossima della legislatura, quanto dalle tensioni politiche all'interno del principale partito della maggioranza. A fronte di ciò, le opposizioni non possono che attendere la maturazione di un punto di equilibrio tra i differenti orientamenti.

Il presidente [SACCONI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore per l'11ª Commissione, auspica che, dopo

l'aggiornamento dei lavori parlamentari per la pausa estiva, si possa concludere la discussione generale e sottoporre alle Commissioni riunite un testo unificato.

Il senatore [RUSSO](#) (PD), relatore per la 1a Commissione, ritiene che il dibattito odierno abbia offerto l'occasione per ribadire la volontà di proseguire l'esame dei disegni di legge e respinge ogni illazione sulla presunta intenzione del Partito democratico o del Governo di ostacolarne l'*iter*. Certamente, non può oggi pervenirsi alla conclusione della discussione generale, non essendo ancora maturo un orientamento condiviso; a tal fine, sarà necessario promuovere un incontro, nelle sedi istituzionali, con i rappresentanti dei Ministeri competenti, anche per definire lo strumento normativo da adottare, alla luce delle considerazioni che fanno propendere per una disposizione di immediata applicazione. Conclude auspicando una proficua ripresa della discussione sui disegni di legge, in collaborazione con il Governo e attraverso un confronto costruttivo tra le forze politiche.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) ritiene evidente l'intento dilatorio della maggioranza e del Governo, che lascia presupporre l'impossibilità di riprendere, anche a settembre, l'esame dei disegni di legge in titolo, sui quali peraltro il Movimento 5 Stelle mantiene le proprie riserve, anche con riferimento a possibili profili di incostituzionalità. Giudica peraltro criticabile la valutazione per cui si dovrebbe rinunciare allo strumento della delega, per il rischio che sia attuata da un Governo di diverso orientamento politico, in ragione dell'approssimarsi della fine della legislatura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

1.3.2.2. 11[^] Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.2.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 185 (pom.) del 20/10/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015
185ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici) appena conclusesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 11a riunite, nonché nel corso di quelle svoltesi giovedì 15 ottobre, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, la relatrice **D'ADDA (PD)** si sofferma sull'articolo 16, sulle forme pensionistiche complementari, il cui comma 1 modifica la norma sul diritto all'anticipo della prestazione laddove la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (lettera *a*) e specifica che il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ovvero se i motivi della cessazione dei requisiti siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (lettera *b*). Dopo aver dato conto della soppressione di due novelle concernenti la portabilità dei fondi pensione, presenti nel testo originario del disegno di legge, la relatrice passa ad illustrare il comma 2, introdotto dalla Camera, che prevede la partecipazione dei Ministri del lavoro, dello sviluppo economico e dell'economia ad un tavolo di consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, la COVIP ed esperti della materia previdenziale per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, secondo alcune linee guida indicate.

Con riferimento ad altre disposizioni del disegno di legge, la relatrice segnala quindi l'articolo 13, in cui si stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi di responsabilità civile derivanti dall'esercizio dell'attività professionale contemplino l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura, e l'articolo 47, introdotto dalla Camera, concernente i rapporti tra il libero professionista ed il cliente, che devono avvenire in forma scritta o digitale ed indicare il grado di complessità dell'incarico e la comunicazione al cliente di un preventivo di massima.

Infine, la relatrice si sofferma sull'eliminazione della portabilità dei fondi pensione, convinta che l'obiettivo sia quello di riorganizzare i fondi pensione, in linea con quanto indicato da Covip, attraverso "aggregazioni" dei fondi, per migliorare la gestione e il profilo di rischio a tutela delle pensioni future; ciò al fine di evitare il rischio che i fondi pensione diventino facile preda per intermediari finanziari e assicurativi. Da ultimo, l'introduzione della possibilità di anticipo della prestazione rispetto alla norma vigente e di riscatto dalla posizione maturata delinea a suo avviso un sistema più consono alle necessità di quanti aderiscono alle forme pensionistiche complementari.

Il presidente **SACCONI** sottolinea che il disegno di legge riguarda materie rilevanti per la Commissione, sia sotto il profilo della previdenza complementare che sotto quello delle professioni regolamentate. Propone di aggiornare il dibattito sul provvedimento una volta esaurito il programma di audizioni in direzione del quale si sta orientando la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2017) Deputato ALBANELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.

Il presidente [SACCONI](#) informa che allo scadere del termine sono stati presentati 2 ordini del giorno e 7 emendamenti da parte del Movimento 5 stelle (testi allegati al resoconto della seduta).

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S) dà conto delle ragioni alla base delle proposte emendative presentate, che in gran parte riprendono le considerazioni da lui già svolte nella seduta del 9 settembre.

Il presidente [SACCONI](#) segnala che la materia cui il provvedimento attiene è meritevole di attenzione anche con riferimento ai profili connessi. Osserva infatti che il prospetto pensioni non è più consegnato in forma cartacea, ma acquisibile *on line*, con evidenti difficoltà da parte di soggetti che non abbiano confidenza con le consultazioni in forma elettronica e con gravi disagi nel caso di imprese familiari, in cui le modalità di gestione del rapporto di lavoro avvengono in forme più essenziali. Da ciò l'opportunità a suo avviso di riflettere in modo organico sul complesso di tali questioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente [SACCONI](#) avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. [2017](#)

G/2017/1/11

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio

1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premessi che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere che nel libro unico del lavoro sia indicata la parte di retribuzione corrisposta all'atto della consegna del prospetto paga e nei libri unici del lavoro dei mesi successivi sia indicata la parte di retribuzione ancora da corrispondere relativa ai mesi precedenti.

G/2017/2/11

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);

premessi che:

le modifiche alla normativa vigente recate dall'articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell'attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;

considerato che:

in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;

impegna il Governo:

in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere:

? obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;

? la trasmissione tramite il sistema Uniemens della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l'indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;

? opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di *privacy*;

? che la corretta tenuta e corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alle retribuzioni corrisposte sia condizione necessaria per l'accesso dei lavoratori a qualunque tipo di finanziamento erogato da parte dalle banche o dagli appositi istituti di credito autorizzati.

Art. 1

1.1

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) all'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "consegnare", sono aggiunte le seguenti: "anche per via telematica"».

1.2

[PUGLIA](#), [CATALEFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "compongono detta retribuzione", sono aggiunte le seguenti: "con specificazione dell'eventuale quota di retribuzione non corrisposta,"».

1.3

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Indennità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga)

1. La mancata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datore di lavoro alla corresponsione di un'indennità risarcitoria pari alla sanzione amministrativa prevista all'articolo 5 della legge del 5 gennaio del 1953, n. 4."».

1.4

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione per omessa o ritardata consegna del prospetto paga)

1. L'omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga determina la sospensione della prescrizione dei relativi crediti retributivi maturati dal lavoratore."».

1.5

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo l'**articolo 1** è aggiunto il seguente:

"Art. 1-bis.

(Ricorso per ingiunzione in caso di omessa consegna dei prospetti paga)

1. In caso di omessa consegna al lavoratore del prospetto paga per le retribuzioni maturate ma non corrisposte, costituiscono prove scritte idonee ai fini della richiesta del decreto di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile, l'allegazione al ricorso per ingiunzione della lettera di assunzione, dei prospetti paga e degli estratti conto previdenziali precedenti e del CUD dell'anno precedente consegnati dal datore di lavoro e di un conteggio analitico delle retribuzioni maturate vidimato da un professionista di cui all'articolo 1 della legge dell'11 gennaio 1979, n. 12 che ne attesti la regolarità sotto la sua responsabilità."».

1.6

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «o, in mancanza,», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «o, in mancanza, entro il termine di compilazione del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

1.0.1

[PUGLIA](#), [CATALFO](#), [PAGLINI](#)

Dopo l'**articolo 1**, è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Termine generale per la riscossione della retribuzione)

1. In mancanza di indicazione da parte del contratto collettivo il diritto a riscuotere la retribuzione spetta al lavoratore entro il giorno 5 di ciascun mese.».

1.3.2.2.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 198 (pom.) del 01/12/2015

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 1 DICEMBRE 2015
198ª Seduta

Presidenza del Presidente
[SACCONI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente [SACCONI](#) comunica che durante le scorse audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici), svoltesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 11a riunite, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SULLA SITUAZIONE DEI LAVORATORI DELLA SOCIETA' SANTA TERESA DI BRINDISI

Il senatore [ZIZZA](#) (*CoR*) segnala la delicata situazione in cui versano i lavoratori della società *in house* della provincia di Brindisi Santa Teresa, che ha inviato lettere di licenziamento a 38 dipendenti e sta avviando la procedura di mobilità per gli altri lavoratori.

Il presidente [SACCONI](#) prende atto di tale vicenda e assicura che la Sottocommissione per le ricadute occupazionali istituita in seno alla Commissione si farà carico di monitorare l'andamento dei tavoli negoziali che si occuperanno del conseguente contenzioso, al fine di individuare le iniziative di intervento più utili.

IN SEDE CONSULTIVA

(1678-B) Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Introducendo il provvedimento, che torna all'esame del Senato a seguito delle modifiche ad esso introdotte dalla Camera dei deputati, il relatore [ICHINO](#) (*PD*) si sofferma sull'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*), *fff*) e *ggg*), e sul comma 10 del medesimo articolo. In particolare, la lettera *ddd*), che introduce alcuni criteri di aggiudicazione degli appalti, quali l'utilizzo della manodopera o personale a livello locale, a suo avviso si pone in contrasto con il principio europeo della libera circolazione delle persone e dei lavoratori e andrebbe pertanto cassata, anche perché potrebbe determinare gravi incertezze interpretative derivate dalla contraddizione insita nel voler privilegiare sia la continuità dei livelli occupazionali che i principi di economicità dell'appalto.

Il relatore reputa inoltre che con la lettera *fff*), che prevede l'introduzione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, si dia luogo ad una netta difformità del criterio selettivo del contratto collettivo applicabile, rispetto sia a quello stabilito dalla successiva lettera *ggg*) sia a quanto previsto dall'articolo 36 dello Statuto dei Lavoratori. Inoltre, in relazione all'introduzione di clausole sociali per promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'imposizione di un obbligo a carico dell'impresa vincitrice dell'appalto di assorbire il personale dipendente dall'appaltatrice precedente equivarrebbe a un sostanziale impedimento della concorrenza. Ricorda, a tal proposito, il parere espresso il 19 febbraio 1998 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in riferimento a una disposizione in materia di liberalizzazione dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

La lettera *ggg*) prevede una disciplina specifica per gli appalti pubblici di lavori e servizi, con clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato; sul punto il relatore ritiene che obbligare l'impresa subentrante nell'appalto ad assumere i dipendenti dell'appaltatrice precedente contrasti con i principi di diritto europeo.

Il comma 10, infine, dispone circa i cambi di appalto nel settore dei *call center*. Posta la disomogeneità della disposizione rispetto all'oggetto originario del disegno di legge, il relatore rileva la necessità di

una giustificazione della differenza di trattamento determinata con l'imposizione di vincoli particolari, non applicabili anche agli altri appalti di servizi *labour intensive*. Sulla norma che prevede l'introduzione di una clausola sociale di riassorbimento occupazionale, richiama poi le osservazioni critiche già svolte in relazione alle lettere *fff*) e *ggg*).

Tanto premesso, il relatore conclusivamente si riserva di formulare una proposta di parere alla conclusione del dibattito, tanto più in relazione alla particolare delicatezza delle disposizioni da lui illustrate, che rende necessario un supplemento di approfondimento. A tale riguardo, reputerebbe opportuna l'acquisizione dell'orientamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'ANAC.

Il presidente [SACCONI](#) ritiene che il relatore abbia segnalato problemi importanti sia sotto il profilo della concorrenza, dell'economicità e dell'efficienza che sotto il profilo sociale. Un'analisi delle modalità attraverso le quali si sono sviluppati i processi di terziarizzazione evidenzia infatti con chiarezza come essi non sempre siano stati immediatamente efficienti, anche perché caricati di mediazioni sociali. La clausola di protezione sociale, inserita all'interno dei contratti collettivi, ha infatti fortemente condizionato l'evoluzione di quei processi. Il settore dei servizi è oggi massimamente investito dalle nuove tecnologie; da ciò la necessità di una regolazione attraverso i meccanismi duttili connessi alla contrattazione collettiva e non, come invece avverrebbe sulla base di quanto previsto nelle disposizioni inserite nel provvedimento in esame, attraverso la rigidità della previsione legislativa. In questo senso, è comprensibile l'opportunità di acquisizione di valutazioni da parte dell'ANAC e dell'*Antitrust*, allo scopo di approfondire profili delicati ricadenti nella competenza della Commissione; ciò tanto più in un tempo in cui le innovazioni tecnologiche rischiano di essere assimilate a drastiche misure di riduzione della forza lavoro, anziché essere giudicate in relazione a ciò che oggettivamente determinano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2145) Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introducendo il provvedimento, che reca un complesso di norme per specifici settori o aree territoriali, la relatrice [SPILABOTTE](#) (PD) si sofferma sull'articolo 13, che incrementa di 400 milioni di euro per il 2015, anche per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Ricorda in proposito che nella disciplina vigente la dotazione finanziaria per il corrente anno per gli ammortizzatori sociali in deroga era pari a 1.720 milioni di euro e che il disegno di legge di stabilità per il 2016 dispone un incremento, per il 2016, da 400 a 650 milioni di euro. Tra le altre disposizioni del decreto-legge in esame, segnala gli articoli 12, che dispone un incremento di 100 milioni di euro della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, e 17, comma 1, lettera *h*), che opera una riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro del fondo speciale in conto capitale. In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole.

La senatrice [CATALEO](#) (M5S) ricorda che il ministro Padoan, nel corso di un'audizione svoltasi alla Camera dei deputati il 24 settembre 2015, aveva esplicitamente legato le risorse del Fondo sociale

alla copertura delle salvaguardie già disposte. Ritene pertanto che il citato articolo 13 abbia l'effetto di rinviare ancora una volta la soluzione del problema degli esodati.

Il presidente [SACCONI](#), pur comprendendo il punto evidenziato dalla senatrice Catalfo, fa osservare che la problematica potrebbe essere risolta in sede di disegno di legge di stabilità, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento e nel quale potrebbero essere inseriti ulteriori interventi di protezione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), nel riportarsi a quanto affermato dal ministro Padoan nella citata audizione, auspica che nel corso del dibattito sul disegno di legge di stabilità alla Camera dei deputati venga risolto il problema dei lavoratori esodati rientranti nelle ultime due salvaguardie e per i quali i fondi non risultano ancora spesi, problema che al Senato, in relazione alle modalità e ai tempi di esame dei documenti di bilancio, non è stato possibile affrontare.

Il presidente [SACCONI](#) interviene nuovamente per sottolineare che il Governo ha annunciato l'intenzione di intervenire sul tema della flessibilità in uscita, che si incrocia con quello degli esodati: è infatti necessario individuare una soluzione complessiva riguardante tutti i lavoratori, atteso che i singoli provvedimenti di salvaguardia finiscono con il creare ulteriori discriminazioni con riferimento ai lavoratori esclusi.

Anche il senatore [DIVINA](#) (LN-Aut) interviene criticamente sull'uso distorto delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione rispetto alla soluzione della annosa problematica dei lavoratori esodati.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [SPILABOTTE](#) (PD) conferma la propria proposta di parere favorevole, ribadendo che la soluzione al problema degli esodati non risulta pregiudicata dalla disposizione dell'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Il sottosegretario BOBBA assicura che sul punto sono in corso valutazioni da parte del Governo.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente [SACCONI](#) mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione, a maggioranza, approva.

La seduta termina alle ore 16,15.

